

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

7° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1972

Presidenza del Presidente COLLESELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso » (254) (D'iniziativa dei senatori Pecchioli ed altri) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento):

PRESIDENTE Pag. 65, 66
BENAGLIA, relatore alla Commissione 66

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio » (292) (D'iniziativa dei senatori Dalvit ed altri) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento):

PRESIDENTE 67, 68
BENAGLIA, relatore alla Commissione 67

La seduta ha inizio alle ore 10.

B U C C I N I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso » (254), d'iniziativa dei senatori Pecchioli ed altri (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso », d'iniziativa dei senatori Pecchioli, Del Pace, Germano, Filippa, Antonicelli e Galante Garrone.

Come la Commissione ricorderà, nella precedente seduta avevamo rinviato l'esame del disegno di legge per sottoporre alla Commissione bilancio la richiesta di mantenere la decorrenza dell'aumento del contributo statale, sia per il Parco del Gran Paradiso, sia per il Parco dello Stelvio, dall'esercizio finanziario 1971.

Il Presidente della Commissione bilancio, a seguito di tale richiesta, mi comunica: « In risposta alla lettera fattami pervenire circa i disegni di legge nn. 254 e 292 debbo comunicare che la Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali non può che confermare il proprio parere anche in ordine alla decorrenza degli stanziamenti previsti a favore dei due Parchi nazionali.

La copertura della spesa è infatti ottenuta mediante riduzione dei capitoli di bilancio ordinari, per i quali è già intervenuta, in sede di consuntivo per l'esercizio 1971, la parificazione della Corte dei conti.

Tali capitoli non possono quindi essere più modificati e, da un punto di vista contabile, non rileva il fatto che la Commissione bilancio avesse espresso parere favorevole nella scorsa legislatura a provvedimenti di identico contenuto ».

Mi pare che si tratti di una conferma del precedente parere negativo.

Ricordo inoltre che, a mezzo di specifici emendamenti, si era prospettata la opportunità di far rientrare tra le norme del provvedimento sul Parco del Gran Paradiso anche un aumento del contributo per il Parco d'Abruzzo. In proposito ho interpellato il Presidente del Senato, il quale ha escluso, richiamandosi anche all'articolo 81 del Regolamento, la possibilità che le norme relative al Parco d'Abruzzo possano essere comprese nel provvedimento riguardante il Parco del Gran Paradiso, che riproduce il testo di un disegno di legge già approvato dal Senato nella precedente legislatura.

Al fine di accelerare i tempi per un corrispondente finanziamento anche a favore del Parco d'Abruzzo, ove i colleghi concordino, si potrà utilizzare lo strumento dell'iniziativa parlamentare, presentando un disegno di

legge che recepisca gli articoli che nella seduta precedente erano stati proposti come emendamento, e che potrebbe essere esaminato al più presto, ove assegnato alla nostra Commissione come ritengo probabile.

Do la parola al relatore, senatore Benaglia.

BENAGLIA, *relatore alla Commissione*. Mi pare che, udite le dichiarazioni del Presidente in merito al finanziamento per il Parco d'Abruzzo e tenuto conto del parere della Commissione bilancio sui disegni di legge in esame e su quello per il Parco dello Stelvio, convenga concludere immediatamente sui due provvedimenti. Quando esamineremo la legge-quadro sui parchi nazionali potremo riconsiderare un po' tutta la materia e vedere quali innovazioni introdurre.

Pertanto, in conformità del parere espresso dalla 5^a Commissione, propongo di sostituire all'articolo 1 del disegno di legge in esame la data « 1971 » con l'altra « 1972 », nonchè di sostituire i primi due commi dell'articolo 2 con i seguenti:

« L'Azienda di Stato per le foreste demaniali verserà annualmente al bilancio dello Stato la somma di lire 150 milioni, prelevandola dallo stanziamento del capitolo 530 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

« All'onere annuo di lire 150 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge, si farà fronte con l'entrata di cui al comma precedente ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1971 il contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 959, è elevato da lire 112 milioni a lire 262 milioni.

9^a COMMISSIONE

7° RESONANTO STEN. (26 ottobre 1972)

Il relatore senatore Benaglia ha presentato un emendamento tendente a sostituire la data « 1971 » con l'altra « 1972 ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 150 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con le entrate di cui al comma seguente.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali verserà al bilancio dello Stato per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972 la somma di lire 150 milioni prelevandola dagli stanziamenti del capitolo n. 530 dei propri stati di previsione della spesa per i suddetti esercizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Anche a questo articolo il senatore Benaglia ha presentato un emendamento tendente a sostituire i primi due commi con i seguenti:

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali verserà annualmente al bilancio dello Stato la somma di lire 150 milioni, prelevandola dallo stanziamento del capitolo 530 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi

All'onere annuo di lire 150 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte con l'entrata di cui al comma precedente.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Do atto che il disegno di legge è stato approvato all'unanimità.

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« **Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio** » (292), d'iniziativa dei senatori Dalvit ed altri (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio », d'iniziativa dei senatori Dalvit, Spagnoli, Oliva, Brugger, Burtulo, Zugno, Martinelli, Treu, Pozzar, Limoni, Cassiani, Cacchioli, Rosati, Patrini, Berlanda, Mazzoli, Baldini, Moneti, De Zan, Dal Canton Maria Pia, Carraro, Tiriolo, Cengarle, Santonastaso e Spigaroli.

Ricordo che la discussione sul disegno di legge era stata rinviata nella precedente seduta per le stesse ragioni per cui era stato rinviato il disegno di legge n. 254, che abbiamo appena approvato.

Mi richiamo pertanto al parere espresso dalla Commissione bilancio in merito alla decorrenza dell'aumento dello stanziamento, che è stato suggerito di spostare al 1972.

BENAGLIA, *relatore alla Commissione*. Non posso che richiamarmi anch'io a quanto detto sul disegno di legge precedentemente esaminato.

In conformità al parere della Commissione bilancio, propongo di modificare l'articolo 1, sostituendo la data « 1971 » con l'altra « 1972 »; e di modificare come segue il primo comma dell'articolo 2:

« All'onere di lire 100 milioni, derivante nell'esercizio finanziario 1972 dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento di cui al capitolo 530 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno finanziario 1972 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio, di cui all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1965, n. 1434, è elevato a lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1971 e per ciascun esercizio finanziario successivo.

Il relatore Benaglia propone, in conformità del parere della Commissione bilancio, un emendamento a questo articolo tendente a sostituire la data « 1971 » con l'altra « 1972 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 100 milioni, derivante nell'esercizio finanziario 1971 dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento di cui al capitolo 530 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Anche a questo articolo, in conformità del parere della Commissione bilancio, il relatore propone un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« All'onere annuo di lire 100 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di uguale importo degli stanziamenti di cui al capitolo 530 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno finanziario 1972 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Do atto che il disegno di legge è stato approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 10, 15.